All. A

Associazione "Amici di Carlo Fulvio Velardi ONLUS"

STATUTO

Art. 1 (Costituzione e sede)

È costituita in Napoli l'Associazione denominata "Amici di Carlo Fulvio Velardi" con sede in Napoli (NA), alla Via Concezio Muzii n. 13.

Art. 2 (Carattere dell'Associazione)

L'Associazione

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate nel successivo articolo 4 e quelle a esse direttamente connesse, così come prescritto dall'art. 10 del Decreto legislativo 460 del 4 dicembre 1997;
- non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
- Art. 3 (Durata dell'Associazione)

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2061.

- Art. 4 (Scopi e attività dell'Associazione)
- 4.1) L'Associazione, che coltiva la memoria di Carlo Fulvio Velardi, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
- 4.2) L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica e aconfessionale.
- 4.3) L'Associazione non ha rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro né collegamenti di alcun genere con gli interessi di enti pubblici o privati, sia italiani sia stranieri, aventi scopo di lucro.
- 4.4) L'Associazione intende operare nei seguenti settori:
- dell'assistenza sociale e socio-sanitaria;
- dello sport dilettantistico;
- della formazione;
- della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.
- 4.5) L'Associazione si propone di
- promuovere e realizzare in Italia, con particolare riguardo al territorio della Regione Campania, ogni azione e iniziativa rivolta all'assistenza di soggetti svantaggiati, individuati o riconosciuti da Enti della Pubblica Amministrazione e da Enti e Comunità Religiose, con lo scopo di migliorarne la qualità della vita;
- promuovere e gestire attività istruttive e formative di sostegno allo studio e di avviamento al lavoro destinate ai soggetti svantaggiati sopra indicati;
- promuovere e gestire attività di sostegno sociale e sportive per i medesimi soggetti;
- promuovere e realizzare attività di formazione e manifestazioni finalizzate alla diffusione tra i soggetti svantaggiati del rispetto della natura e dell'ambiente;
- promuovere ogni tipo di attività volta a sensibilizzare la Pubblica Amministrazione sul tema del rispetto e della tutela e protezione dell'ambiente.

Tali attività potranno anche essere svolte in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti pubblici e privati.

Ai fini del perseguimento degli scopi istituzionali l'Associazione non potrà porre in essere attività diverse da quelle istituzionali suddette, a eccezione delle attività direttamente connesse a quelle istituzionali, e comunque nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'articolo 10, 5° comma del D.Lgs. 460/97.

L'Associazione potrà svolgere le proprie attività sull'intero territorio nazionale.

4.6) Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà, nel rispetto dei limiti imposti dal D. Lgs. 460/97, compiere le seguenti attività accessorie e strumentali connesse a quelle istituzionali:

promuovere e organizzare, in via occasionale, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, iniziative, eventi e raccolte pubbliche di fondi, secondo le modalità previste dalla legge;

stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni attuative dei propri scopi istituzionali, tra cui a mero titolo di esempio, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine; l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili; la stipula di convenzioni con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili ai fini del perseguimento degli scopi istituzionali;

compiere operazioni bancarie, finanziarie mobiliari e immobiliari nonché richiedere convenzioni, contributi e mutui; amministrare e gestire i beni dei quali sia proprietaria o dei quali sia a qualunque titolo in possesso;

diffondere le conoscenze nei settori di impegno istituzionale tramite il sostegno e il patrocinio di mostre, gruppi di studio, conferenze, corsi, seminari, nonché mediante la pubblicazione dei risultati delle attività di ricerca nei predetti campi:

curare l'aggiornamento e la diffusione gratuita di materiale informativo sulle iniziative e i progetti di solidarietà sociale, quali libri, pubblicazioni, periodici, materiale didattico, audiovisivi, filmati, supporti multimediali e ogni altro strumento di servizio che aiuti a raggiungere le finalità sociali;

svolgere qualsiasi altra attività strumentale e accessoria connessa agli scopi.

Art. 5 (Requisiti dei soci)

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che condividono le finalità e i principi statutari dell'Associazione.

L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Art. 6 (Ammissione e diritti dei soci)

L'ammissione dei soci è libera.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno a osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

Per i soci di maggiore età è previsto, in maniera uniforme per tutte le categorie di associati, il diritto di voto per le delibere aventi a oggetto le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Nella domanda di ammissione ogni socio dovrà comunicare un indirizzo e-mail che l'Associazione utilizzerà per tutte le comunicazioni, ivi comprese le convocazioni di cui all'Art. 13 del presente Statuto. Sarà cura del socio aggiornare periodicamente e tempestivamente l'originario indirizzo e-mail comunicato.

Nel caso in cui l'aspirante socio sia impossibilitato a comunicare un indirizzo e-mail valido, comunicherà al Consiglio Direttivo il proprio domicilio.

Art. 7 (Categorie dei soci)

I soci dell'Associazione si distinguono in

- a) soci fondatori e garanti
- b) soci ordinari
- c) soci sostenitori
- d) soci onorari.

I soci fondatori e garanti, hanno il compito di dare gli indirizzi dell'attività dell'Associazione, di vigilare sul perseguimento dell'attività sociale e di garantire il rispetto del presente statuto.

Sono soci garanti di diritto i fondatori che risultano dall'atto costitutivo, nonché gli altri soci che di volta in volta vengono ad essi equiparati con delibera del Consiglio Direttivo.

Sono soci ordinari coloro che, siano essi enti o cittadini italiani o stranieri, avendo preso visione dello statuto, concordino con i suoi scopi e intendano far parte dell'associazione.

L'ammissione dei soci ordinari avviene su domanda scritta degli interessati ed è sottoposta all'accettazione del Consiglio Direttivo, che ha facoltà di esaminarla e accettarla o meno, con giudizio insindacabile e senza obbligo di rendere noto il motivo dell'eventuale rifiuto.

Sono soci sostenitori coloro i quali, oltre alla quota di socio ordinario, effettuano un'erogazione liberale in favore dell'associazione, per un importo almeno pari alla quota dovuta dal socio ordinario.

Sono soci onorari coloro i quali, per particolari meriti nell'espletamento della loro attività lavorativa, istituzionale o volontaria, coerente con gli scopi dell'associazione, danno a essa lustro e prestigio. La qualifica di socio onorario viene riconosciuta dal Consiglio Direttivo.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. In particolare i soci garanti, ordinari, sostenitori e onorari hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione e a stabilirne struttura e indirizzi mediante il voto espresso in Assemblea.

Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Per il primo anno tale quota è stabilita in € 50,00 (cinquanta) a persona, ridotta a € 20,00 (venti) per i soci che non abbiano superato i 25 anni di età; € 70,00 (settanta) per i soci ordinari in coppia; € 80,00 (ottanta) per i soci ordinari in nucleo familiare (almeno 3 persone).

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Tutti i soci sono tenuti a mantenere una specchiata condotta morale, nell'ambito dell'Associazione e fuori di essa. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità e la indegnità verranno sancite dall'assemblea dei soci.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8 (Doveri dei soci)

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario e impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare, il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci sia con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Art. 9 (Sanzioni disciplinari)

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) espulsione.

Art. 10 (Perdita della qualifica di socio)

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza, cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione;
- d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;
- e) per morte.

Art. 11 (Organi dell'Associazione)

Organi dell'Associazione sono

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito e attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

Art. 12 (Partecipazione all'Assemblea)

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo alle quali debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria tutti gli aderenti all'Associazione in regola con il pagamento delle quote annuali.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria,

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei soci.

Art. 13 (Convocazione dell'Assemblea)

La convocazione dei soci per le Assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta a mezzo e-mail o, in assenza, a mezzo lettera semplice, inviate agli indirizzi indicati dai soci, nonché per affissione dell'avviso di convocazione nella sede sociale.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato e affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'Assemblea ordinaria o dell'Assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dal Collegio dei Revisori dei Conti.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo l'Assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 14 (Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea)

L'Assemblea, sia in sede in sede ordinaria sia in sede straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio che non sia componente del Consiglio Direttivo. Ogni socio non può avere più di una delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente e, qualora fosse necessario, da persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. Il verbale dell'Assemblea figurerà nell'apposito libro sociale e un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di far redigere il verbale dell'Assemblea a un notaio, fungendo questi da segretario.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con la maggioranza minima della meta più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 15 (Forma di votazione dell'Assemblea)

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso e approvato dall'Assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni aderente all'Associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

Art. 16 (Compiti dell'Assemblea)

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria
- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo e nominare i Revisori dei Conti;
- c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione;
- d) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- in sede straordinaria
- f) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- h) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

È facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'Assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Art. 17 (Compiti del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei soci della gestione dell'Associazione e ha il compito di

- convocare l'Assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, assumendo, in caso contrario, gli opportuni provvedimenti;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione a enti e istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- irrogare le sanzioni disciplinari.

Art. 18 (Composizione del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 a 9 membri nominati dall'Assemblea ordinaria.

Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci e dura in carica 5 anni.

Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti.

Esso elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere Economo.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora sia dimissionaria almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare, a maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di una Assemblea straordinaria.

Il Consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Per il primo quinquennio, su accordo unanime dei costituiti soci fondatori, il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto come segue:

Presidente: Prof. Roberto Velardi.

Vice Presidente: Prof. Giovanni Aricò;

Segretario: Dott.ssa Loredana Narciso;

Tesoriere-Economo: Dott.ssa Elena Torelli;

Consiglieri: Dott.ssa Giovanna Mayer; Prof.ssa Anna Maria Velardi; Dott.ssa Claudia Velardi.

Art. 19 (Riunioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al quadrimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti, nel caso in cui il Consiglio sia composto da cinque Consiglieri, o quattro componenti, nel caso in cui il Consiglio sia composto da sette Consiglieri, o cinque componenti, nel caso in cui il Consiglio sia composto da nove Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopraddetto. In particolari casi di necessità e urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo, qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale durante la prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza verso l'esterno dell'Associazione sulle discussioni e decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio Direttivo, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare alle sue riunioni, a scopo consultivo, persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire anche a terzi, a mezzo del Presidente, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 20 (Compiti del Presidente)

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo rappresenta, agli effetti di legge, l'Associazione stessa di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci sia di terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare a uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità il Presidente può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro venti giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vice presidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del Vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

Art. 21 (Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di

- esprimere, se richiesti, pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili, predisponendo una relazione sul bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea che approva il documento.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi più due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo.

I componenti del Collegio sono nominati dall'Assemblea anche tra i non soci; essi dovranno essere scelti in quanto dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile e preferibilmente iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti; durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

I componenti del Collegio eleggono al loro interno il Presidente.

Qualora sia necessario, il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Delle proprie riunioni i Revisori dei Conti redigono apposito verbale.

Art. 22 (Segretario dell'Associazione)

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare, redige i verbali dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

Art. 23 (Tesoriere-Economo)

Il Tesoriere-Economo cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli con apposita relazione.

Art. 24 (Patrimonio dell'Associazione)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile e immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio e i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Art. 25 (Entrate dell'Associazione)

Le entrate dell'Associazione sono costituite

- dalla quota di iscrizione da versare all'atto dell'ammissione all'Associazione, nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria;
- dalle quote annue ordinarie da stabilire annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da versamenti volontari degli associati, anche di carattere straordinario, in relazione a iniziative che richiedano disponibilità eccedente quella del bilancio ordinario;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche di fondi effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;

- da donazioni e lasciti;
- da contributi e liberalità di imprese e privati;
- da attività commerciali e produttive marginali, direttamente connesse a quelle istituzionali;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.

Art. 26 (Destinazione degli avanzi di gestione)

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 27 (Durata del periodo di contribuzione)

I contributi ordinari, altresì denominati quote ordinarie, sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario, o che comunque cessa di far parte dell'Associazione, è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 28 (Diritti dei soci relativi al patrimonio sociale)

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione, non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 29 (Bilanci)

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Entro i quindici giorni precedenti la data dell'annuale Assemblea ordinaria dei soci il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione della stessa Assemblea.

I bilanci, con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Art. 30 (Scioglimento e liquidazione dell'Associazione)

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altre ONLUS operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui, se imposte dalla legge.

Art. 31 (Qualifica di ONLUS)

Nel caso in cui l'Associazione ottenga dalle Autorità competenti il riconoscimento della qualifica di "organizzazione non lucrativa di utilità sociale", è tenuta all'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Art. 32 (Rinvio)

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali

dell'ordinamento giuridico italiano.

FIRMATO: Roberto Velardi, Anna Maria Velardi, Brunella Velardi, Claudia Velardi, Laura Velardi, Giovanni Aricò, Arturo Castaldo, Bruno Coppola, Marco Esposito, Angela Iavarone, Salvatore Magnoni, Giovanna Mayer, Loredana Narciso, Alessandro Pallara, Federica Rosiello, Caterina Spena, Elena Torelli, Paolo Tortora.